

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sez. III-R.G.N. 13459/2023

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

dell'interesse di

VITTORIA BALDASSARI (C.F. BLDVTR04M43B455C), con gli avv.ti Isetta Barsanti
Mauceri, Ilaria Placanica e Giorgio Condino

CONTRO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 96446770586) –
MUR - nella persona del Ministro *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA (C.F. 80003670504), nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (C.F. 01279680480) nella persona della
Magnifica Rettrice *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (C.F. 80012650158) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (C.F. 80209930587) nella
persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (C. F. 80007010376) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (C.F. 00308780345) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (C.F. 80002070524) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C.F. 80006480281) nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" (C. F. 00876220633)
nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (C.F. 00340520220), nella persona del
Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO "BICOCCA" (C.F. 12621570154) nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore in carica;

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA – (C.F. 00317740371) nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* in carica - cineca@pec.cineca.it;

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO, CISIA (CF. 01951400504) nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Pisa, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e cisia@pec.cisia.it

e nei confronti di

ODDO VERONICA, collocata in posizione antecedente la ricorrente nella graduatoria unica nazionale,

per l'annullamento,

- dell'avviso di esclusione dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina veterinaria per l'a. a. 2023/24, pubblicato nell'area riservata personale del portale del CINECA;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina veterinaria per l'a. a. 2023/24, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, in cui la ricorrente risulta non ammessa ad uno di tali CDLM, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, ove i partecipanti al Test-TOLC hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati nn. 1, 2 e 3, pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”;
- del Decreto Direttoriale – Segretariato Generale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante

le "Modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria";

- del Decreto Ministeriale MUR n. 74 del 10 febbraio 2022 recante "Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia";

- del Decreto Ministeriale MUR n. 76 del 10 febbraio 2022 recante "Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024" e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale MUR n. 992 del 28 luglio 2023 recante "Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale MUR n. 994 del 28 luglio 2023 recante "Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero" e relativi allegati;

- dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati "Tabella A posti UE Medicina" e "Tabella B posti residenti estero Medicina" del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero», pubblicato il 4 agosto 2023 sul sito istituzionale del MUR;

- dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del MUR, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023\2024;

- del Decreto MUR del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, dell'art. 13 recante "Nuove modalità e contenuti" per l'a.a. 2023/24 e 2024/25";

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. acc. 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il SSN di professionisti sanitari per l'a. acc. 2023/24, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla determinazione del predetto fabbisogno per l'a. acc. 2023/24 per le professioni sanitarie, nonché delle allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione, consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai predetti CDLM per l'a. acc. 2023/24;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- ove occorra, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA *online*;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intime
all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al CDLM per cui è causa,
nonché d'ogni altra misura ritenuta opportuna;

*

PREMESSE IN FATTO

1. Con il ricorso notificato e depositato il 13 ottobre u.s., la sig.ra Vittoria Baldassari ha impugnato gli atti in epigrafe in relazione alla graduatoria stilata all'esito della procedura selettiva "TOLC-MED" per l'ingresso ai corsi universitari a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2023/2024.
2. In particolare, la ricorrente ha contestato, in prima battuta, la sopravvenuta esclusione dalla graduatoria unica nazionale di merito (nel seguito "Graduatoria") per asserita violazione dell'obbligo di confermare l'interesse a rimanervi; in secondo luogo, la ricorrente ha sollevato censure avverso talune clausole del bando manifestamente lesive dei principi di parità di trattamento ed imparzialità posti a presidio delle procedure selettive come quella *de qua*.
3. Con il presente atto per motivi aggiunti, regolarmente notificato entro il termine di impugnazione della Graduatoria, pubblicata il 5 settembre u.s., si svolgono ulteriori censure a sostegno delle domande già articolate con il ricorso principale, con particolare riferimento al provvedimento di decadenza/esclusione della ricorrente dalla Graduatoria.

*

I -VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI INTERPRETAZIONE DEI BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITÀ CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE.

1. Nel primo motivo del ricorso introduttivo si è dimostrata l'illegittimità dell'esclusione dalla Graduatoria della sig.ra Baldassari in virtù della chiara previsione del punto 7) lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2).

Tale clausola stabiliva che *“tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatarî all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria”*.

Sicché, la sig.ra Baldassari, cui era stato associato lo status *“fuori posti”* (l’equivalente di *“posti esauriti”*, come si è chiarito nel ricorso introduttivo) era, evidentemente, esonerata dall’obbligo di conferma di interesse a rimanere in Graduatoria.

2. Ciò premesso, con il presente motivo aggiunto, nel richiamare le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, si deduce più specificamente l’illegittimità della clausola di cui all’art. 7, lett. d) del DD SG (doc. 2.2) per il caso in cui la stessa dovesse essere ritenuta suscettibile di interpretazione diversa da quella emergente dalla piana lettura della *littera legis*, ovvero che i candidati rientranti nello status *“fuori posti”* – come la ricorrente – non erano tenuti a manifestare l’interesse a rimanere in Graduatoria e, pertanto, determinare l’esclusione della ricorrente.

3. Costituisce principio consolidato quello secondo cui *“l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale - con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare - ma, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, con la necessità del ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall’art. 1363 cod. civ e quello dell’interpretazione secondo buona fede”* (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301). In particolare, in materia di procedure concorsuali, è stato specificato che le clausole del bando *“non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.)”* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258). Da ciò consegue che *“qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato*

numero di candidati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).

"E ciò sulla scorta di quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria nella ormai risalente ordinanza n. 1 del 1998, secondo cui "l'ipotesi per l'Amministrazione, in sede di esame delle domande di partecipazione al concorso, di non dare applicazione a clausole del bando illegittime, o di dare alle clausole del bando un'interpretazione conforme a legge, o estensiva della partecipazione al concorso, è possibile solo nel caso di clausole del bando ambigue e suscettibili di più possibili e ugualmente plausibili letture da parte dell'interprete" (C. Stato, V, 19 settembre 1995, n. 1319)." (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258 cit.).

4. Laddove il bando presenti elementi di ambiguità, deve essere adottata l'interpretazione più favorevole al candidato, infatti "occorre applicare il principio del "favor participationis", nell'interpretazione delle clausole di un bando di concorso, allorché la portata applicativa di dette clausole sia dubbia o equivoca, al fine di soddisfare l'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti per consentire la selezione delle domande più meritevoli (ex multis T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter Sent., 05-04-2012, n. 3166; Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; Cons. Stato Sez. III, 08-11-2016, n. 4650)." (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019, n. 5322).

5. Ciò costituisce applicazione pure del principio di "autovincolatività" della *lex specialis*. Sul punto, la consolidata giurisprudenza in materia ha chiarito che "Il bando di concorso pubblico, in quanto "lex specialis", vincola non solo i concorrenti, ma "in primis" la stessa p.a., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione, atteso che la "lex specialis" del concorso non può essere modificata o integrata né in pendenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione né successivamente alla loro scadenza, ciò comportando la violazione della par condicio" (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019, n. 5322 cit.); ne consegue che, l'Amministrazione "ove ritenga di innovare o modificare le previsioni del bando, deve emettere un successivo avviso e intervenire in autotutela sull'originaria "lex specialis", che, diversamente, resta imm modificabile; in difetto di siffatti interventi correttivi o modificativi, eventuali clausole ambigue devono essere interpretate applicando il principio del "favor participationis" (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3148)." (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019, n. 5322 cit.).

6. Adottando i richiamati principi al caso di specie, laddove la citata clausola del bando di cui al punto 7, lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2) possa intendersi nel senso di porre in capo ai candidati associati allo *status* "*fuori posti*" / "*posti esauriti*" l'onere di confermare ciclicamente l'interesse a rimanere in Graduatoria, data l'ambiguità della sua formulazione, la stessa dovrebbe essere disapplicata, giusta applicazione del principio del *favor participationis*, con conseguente riammissione della sig.ra Baldassari in Graduatoria.

Diversamente, il bando dovrebbe essere annullato per ambiguità ed indeterminatezza della citata clausola, evidentemente lesiva dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che governano le procedure selettive.

*

II - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI INTERPRETAZIONE DEI BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITÀ CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE.

1. Nel ricorso introduttivo si è spiegato che la sig.ra Baldassari, in graduatoria, è stata sempre associata allo *status* "*fine posti*" e che tale *status* non risulta essere disciplinato in alcun documento della *lex specialis*. Del che, esso è stato associato dalla ricorrente allo *status* "*posti esauriti*", al contrario espressamente previsto dalla *lex specialis* e, quanto alla disciplina dello scorrimento della Graduatoria, disciplinato – come più diffusamente detto nel I motivo del ricorso e nel precedente I motivo aggiunto – in termini di non obbligatorietà della conferma di interesse a rimanere in Graduatoria.

Non vi è chi non veda come le due locuzioni "*fine posti*" e "*posti esauriti*", in effetti, risultino perfettamente sovrapponibili nel loro significato, rimandando, entrambe, ad un più generale concetto di "non disponibilità dei posti" messi a bando.

2. Ebbene, laddove l'interpretazione adottata dalla ricorrente si dovesse ritenere non conforme e/o comunque ultronea rispetto alla *littera legis* e, conseguentemente, che la

condotta adottata dalla ricorrente – ovvero, l'aver assunto di non essere tenuta alla conferma di interesse a rimanere in Graduatoria - si ponga in violazione del bando, allora il bando dovrebbe in ogni caso essere censurato e la ricorrente riammessa in Graduatoria in virtù della mancata, specifica disciplina dello *status* "*fuori posti*" a cui la ricorrente è stata associata.

Invero, mancando all'interno della *lex specialis*:

- la specifica predeterminazione delle condizioni di riconducibilità del candidato nello *status* denominato (solo in un secondo momento, all'atto di pubblicazione della Graduatoria) "*fuori posti*";

- e, conseguentemente, la specifica predeterminazione dei "comportamenti" da adottare a cura dei candidati "*fuori posti*" all'atto di pubblicazione e dei successivi scorrimenti della Graduatoria;

il provvedimento di decadenza/esclusione adottato nei confronti della sig.ra Baldassari è del tutto illegittimo per difetto dei presupposti, non potendo trovare alcun elemento di giustificazione nell'ambito della *lex specialis*.

Diversamente, la violazione dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità, posti a presidio dell'azione amministrativa, sarebbero platealmente violati.

3. Fermo restando il precedente, assorbente, rilievo, anche in questo caso trova comunque applicazione il principio del *favor participationis* nei termini già declinati nel motivo che precede.

Invero, stante l'assenza di una specifica predefinizione, all'interno del bando, dello *status* "*fine posti*", conosciuto, per la prima volta, solo al momento della pubblicazione della "Graduatoria", deve ritenersi che la perfetta sovrapponibilità della locuzione – o, a tutto concedere, la sua ambigua formulazione in termini di sovrapponibilità - con quella dello *status* "*posti esauriti*", abbiano ragionevolmente indotto la ricorrente a dovere adottare quelle condotte richieste dal bando in relazione allo *status* "*posti esauriti*".

Del che, alla luce dei principi ampiamente richiamati nel I motivo aggiunto, anche laddove potesse ritenersi che lo *status* "*fine posti*", comparso per la prima volta in Graduatoria, non sia l'omologo dello *status* "*posti esauriti*", disciplinato dal bando, la ricorrente dovrebbe in ogni caso essere riammessa in Graduatoria.

*

III – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITÀ CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE.

1. Fermo restando quanto dedotto con il I motivo di ricorso ed il precedente I motivo aggiunto in ordine all'illegittimità dell'esclusione della sig.ra Baldassari dalla Graduatoria, con il presente motivo si reputa opportuno, in ogni caso, censurare la citata disposizione di cui all'art. 7, lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2).

Come più ampiamente detto, tale disposizione impone ai candidati, *"fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti"*, di manifestare l'interesse a rimanere in Graduatoria ciclicamente, ovvero, sia al momento della pubblicazione della Graduatoria (avvenuta il 5 settembre u.s.), sia ad ogni successivo scorrimento della Graduatoria stessa.

2. Una tale previsione, però, appare illogica, irrazionale, gravosa ed eccessivamente sproporzionata.

Anzitutto, perché l'interesse a rimanere in Graduatoria ai fini della selezione per l'ingresso in uno dei corsi di laurea opzionati è *in re ipsa*, già chiaramente manifestato dal candidato al momento dell'istanza di inserimento in Graduatoria ed il progressivo aggiornamento della Graduatoria in virtù dei periodici scorrimenti non può, evidentemente, in alcun modo "scalfire" tale interesse e rendere necessaria la ripetizione della manifestazione di interesse a rimanere in Graduatoria.

3. Non solo. L'onore di manifestare ciclicamente l'interesse a rimanere in Graduatoria appare pure illogico ed irrazionale avuto riguardo del meccanismo di funzionamento della Graduatoria, per le seguenti ragioni.

3.1 Va premesso che lo scorrimento della Graduatoria si pone in un rapporto di funzionalità/sequenzialità con l'immatricolazione dei candidati collocati in Graduatoria in posizione utile per la copertura dei posti messi a disposizione dalle Università: invero, i posti messi a disposizione dalle università vengono coperti solo a seguito dell'immatricolazione e, dunque, a seguito delle progressive immatricolazioni rimangono

posti vacanti, ancora disponibili per i candidati che abbiano inserito quella università tra le proprie opzioni.

3.2 Va pure chiarito che, per espressa previsione del bando, i candidati associati allo *status* “assegnati” e, dunque, coloro che hanno ottenuto un punteggio idoneo all’ammissione presso la sede universitaria individuata come l’opzione preferita, hanno a disposizione 4 giorni lavorativi per l’immatricolazione presso quella sede universitaria. In mancanza, il candidato “assegnato” viene ritenuto rinunciatario e, conseguentemente, è escluso dalla Graduatoria (cfr. art. 7 lett. b) dell’Allegato 2 al DD SG, doc. 2.2).

Allo stesso modo, i candidati associati allo *status* “prenotati” possono procedere all’immatricolazione presso una delle università opzionate (non come prima scelta) nel termine di 4 giorni lavorativi dalla pubblicazione di ogni scorrimento (cfr. art. 7 lett. b) dell’Allegato 2 al DD SG, doc. 2.2).

3.3 All’esito di queste operazioni ed in virtù delle progressive immatricolazioni, dunque, la Graduatoria si aggiorna, con ammissione all’immatricolazione, via via, dei candidati con punteggio più basso candidati già assegnati e immatricolati e più alto degli altri candidati ancora presenti in Graduatoria, fino a copertura dei posti messi a disposizione dalle Università.

4. Ora, se lo scorrimento della Graduatoria è funzionale alla copertura di tutti i posti messi a disposizione dalle università e se tale meccanismo di scorrimento è essenzialmente regolato e condizionato dalle immatricolazioni, non si vede la ragione per la quale i candidati che – come la ricorrente – non sono collocati in posizione utile per l’assegnazione alla prima sede, oppure, alla prenotazione presso una sede secondaria e, dunque, per l’immatricolazione, debbano essere onerati di monitorare e confermare costantemente l’interesse a rimanere in Graduatoria, non essendo questi in grado di incidere in alcun modo sulla “composizione” della Graduatoria stessa.

5. Ciò premesso in ordine all’illogicità di una tale previsione, invero, affatto strumentale alla migliore gestione della Graduatoria, in ogni caso la previsione appare pure del tutto inutilmente gravosa e sproporzionata, onerando i candidati ad una costante e continuo monitoraggio del portale – peraltro, nella comune esperienza non sono infrequenti rallentamenti e disfunzionamenti del sistema.

*

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

– **IN VIA ISTRUTTORIA**: si chiede di fornire i documenti richiesti con le istanze di accesso agli atti prodotte in giudizio, nonché, ex art. 46, comma 2, c.p.a., di volere esibire in giudizio tutti i documenti di cui al procedimento, utili per la definizione del giudizio;

– **IN VIA PRELIMINARE**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

– **IN VIA CAUTELARE, GIÀ IN VIA MONOCRATICA**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre:

a) innanzitutto, l'ammissione nella graduatoria di merito per cui è causa nella posizione ad ella spettante in forza del punteggio conseguito al test (44,15), anche al fine di poter partecipare ai relativi scorrimenti ancora in corso;

b) conseguentemente, la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso uno dei corsi di laurea di interesse;

– **NEL MERITO**:

a) annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammetta definitivamente la stessa nella graduatoria di merito per cui è causa consentendole di concorrere ai successivi scorrimenti di graduatoria;

b) conseguentemente, stante i molteplici profili di illegittimità della procedura, disponga l'ammissione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso uno dei corsi di laurea di interesse, oppure, in subordine, l'annullamento del bando al fine della ripetizione della procedura selettiva in conformità ai canoni di legge.

Con vittoria di spese e di onorari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che con il presente ricorso per motivi aggiunti non sono stati impugnati atti ulteriori rispetto a quelli già impugnati con il ricorso principale, perciò non è dovuto il contributo unificato.

Firenze-Roma, 3 novembre 2023

Avv. Isetta Barsanti Mauceri Avv. Ilaria Placanica Avv. Giorgio Condino



Firmato digitalmente da: BARSANTI MAUCERI ISETTA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 03/11/2023 12:58:13

Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI
Via Duca d'Aosta, 5 - 50129 FIRENZE
Tel: 055577840 Fax: 055588820
PEC: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritta **BALDASSARI VITTORIA**, (C.F. BLDVTR04M43B455C) nata a Camaiore (LU), il 03.08.2004, e residente a Viareggio (LU) in Piazza Giuseppe Mazzini, n. 24, delego a rappresentarmi e difendermi giudizio da proporre avanti al TAR LAZIO contro il MUR, l'Università degli Studi di Pisa ed altri, per la declaratoria del diritto all'ammissione alla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 e per la declaratoria del diritto all'immatricolazione ad uno di tali Corsi di Laurea, sia congiuntamente, che disgiuntamente, gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri (C.F. BRSTT66S53D612T - PEC: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it), Ilaria Placanica (C.F. PLCLRI92T45I725K - PEC ilariaplacanica@pec.it) e Giorgio Condino (C.F. CNDGRG92D27D976K - PEC:giorgiocondino@pec.it) conferendo loro tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, anche cautelari, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere.

Eleggo domicilio presso i domicili digitali sopra indicati ed in subordine presso lo studio dell'Avv. Isetta Barsanti Mauceri in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 5.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. 2016/679, al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto ex art. 83 cpc, nonché ai sensi dell'art. 18 co. 5 DM.

Roma, 9 ottobre 2023

F.to



È autentica.

F.to Avv. Isetta Barsanti Mauceri



La sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri attesta ai sensi dell'art. 22 comma 2 dl.vo 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione digitale", che la presente copia informatica per immagine e' conforme all'originale cartaceo da cui e' estratta.

Firenze, 13 ottobre 2023

Firmato digitalmente da ISETTA BARSANTI MAUCERI
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 13/10/2023 12:02:55

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi della L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Isetta Barsanti Mauceri, ad istanza di Vittoria Baldassari, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di FI rilasciata in data 7 settembre 2006, previa iscrizione al n. 932 del mio registro cronologico, nell'impossibilità provvedere a mezzo PEC ho notificato il suesteso atto tramite il servizio postale a:

ODDO VERONICA residente in FIRENZE (FI) Cap. 50129, Via Zara num. 3vi
trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, come per legge, con raccomandata A/R n. 78534564537-7 ed avviso di ricevimento n. 68534564537-6 spedita dall'Ufficio Postale di Firenze 23 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Firenze, 03 novembre 2023

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Isetta Barsanti Mauceri

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [4]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------|
| DESTINATARIO | ODDO VERONICA | |
| | Via Zara | |
| | 50129 | FIRENZE |
| C.A.P. | | COMUNE |
| MITTENTE | AW. ISETTA BARSANTI MAUCERI | |
| | STUDIO LEGALE MAUCERI | |
| | Via Duca D'Aosta n. 5 | |
| | 50129 FIRENZE | |
| C.A.P. | | PROV. |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 25366 Sez. 05 Operaz. 193
Causale: AG 03/11/2023 15:19
Peso gr.: 50 Tariffa € 12.70 Affr. € 12.70

Cod. AG: 785345645377

Cod. AR: 685345645376

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE



ORDINE DEGLI AVVOCATI

FIRENZE

Autorizzazione ad avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 21.01.1994 n. 53.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sua adunanza del 5 settembre 2006,

Vista l'istanza presentata dall'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI, nata a Firenze il 13 novembre 1966, c.f. BRS STT 66S53 D612T, con studio in Firenze, Via Lamarmora n. 26, per essere autorizzata ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla legge 53/94;

AUTORIZZA

l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

DISPONE

che tale autorizzazione sia comunicata ai capi degli Uffici Giudiziari sedenti in Firenze.

Per copia conforme

Firenze, 07 SET. 2006



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Daniela Marcucci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Marcucci".

La sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri attesta ai sensi dell'art. 22 comma 2 dl.vo 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione digitale", che la presente copia informatica per immagine e' conforme all'originale cartaceo da cui e' estratta.
Firenze, 03 novembre 2023
Avv. Isetta Barsanti Mauceri